



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

CONTRATTO

(proposta contrattuale – art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016)

CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DA GESTIRSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA DURATA DI TRE ANNI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DEL SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO E IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024. CIG MASTER:95515257C6. CIG DERIVATO: B051999B6F.

PREMESSO

- che in data 3/10/2023 è stato stipulato, a seguito di richiesta di preventivo finalizzata a successivo affidamento diretto esperita sulla piattaforma telematica START – tra il Comune di Capraia e Limite, rappresentato dalla Responsabile dei Servizi Generali, Francesca Boldrini, e l'operatore economico Eskimo Cooperativa Sociale onlus, avente sede legale a Cerreto Guidi in via 2 Settembre n. 58, c.f.: 05229690481 – il contratto di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 della durata di tre anni scolastici, per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni e delle alunne con disabilità residenti nel Comune di Capraia e Limite frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Comune di Capraia e Limite, per un importo massimo complessivo nei tre anni di € 135.000,00 al netto dell'IVA al 5%;
- che per quanto non disciplinato dal presente contratto applicativo le parti si rimettono ai contenuti del suddetto contratto di accordo quadro;
- che sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;
- che ai fini della presente stipula contrattuale è stato, altresì, acquisito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014 n. 78

e delle relative disposizioni attuative, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) on line (Numero Protocollo INPS_);

- che la richiesta di preventivo relativa all'appalto de quo è stata pubblicata anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti, ovvero entro il 01/07/2023, e che pertanto si applicano le disposizioni derivanti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche per la fase dell'esecuzione del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Capraia e Limite (d'ora in avanti chiamato anche *Comune*), in esecuzione dell'accordo quadro stipulato in data 3/10/2023, assegna alla Eskimo Cooperativa Sociale onlus, avente sede legale a Cerreto Guidi in via 2 Settembre n. 58, c.f.: 05229690481 (denominata *Impresa appaltatrice* o *Affidatario* nel prosieguo del presente atto), le prestazioni relative all'esecuzione del servizio di assistenza specialistica in favore degli alunne e delle alunne con disabilità residenti nel Comune di Capraia e Limite e frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il servizio deve tendere a garantirne il diritto allo studio e, pertanto, deve presupporre il perseguimento delle seguenti finalità:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell'ambito scolastico;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali;
- sostenere gli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali.

In ogni caso devono ritenersi tassativamente esclusi gli interventi di assistenza di base di competenza dell'istituzione scolastica statale.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal contratto di accordo quadro stipulato tra le parti in data 3/10/2023 e dal capitolato speciale d'appalto, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo, seppur non materialmente ad esso allegati, e concorrono a determinare il contenuto i seguenti documenti:

- contratto di accordo quadro del 3/10/2023.

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. L'importo del presente contratto applicativo ammonta a **€ 35.805,00 (Euro trentacinquemilaottocentocinque/00) con IVA al 5% compresa.**

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il presente contratto applicativo è stipulato a misura con l'applicazione dei costi orari offerti dall'Impresa appaltatrice in sede di gara.

ART. 4 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

1. Le prestazioni di cui al presente contratto applicativo dovranno essere eseguite in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

2. L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

ART 5 – TERMINI PER L'INIZIO E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

1. Si fa riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Capitolato, qui integralmente richiamati.

2. Il Servizio di assistenza specialistica si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 08,00 – 16,00. Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero di operatori necessari, verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale sentite le Istituzioni Scolastiche, in relazione al numero e alle necessità degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'impresa è obbligata :

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto nonché quelle disposte da successive modificazioni od integrazioni e dai contratti integrativi di zona. Deve inoltre osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosene tutti gli oneri.
- I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica.
- In caso di violazione ai predetti obblighi accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% sull'importo delle singole fatture da pagare od anche la sospensione del pagamento delle fatture immediatamente seguenti all'accertamento dell'inadempienza e di quelle che ad essa seguono. Tale ritenuta sarà rilasciata oppure in caso di sospensione questa sarà cessata solo quando l'ispettorato del lavoro avrà dichiarato che l'impresa si è messa in regola e l'impresa stessa non potrà avanzare per tale ritenuta e/o tali sospensioni alcun diritto o pretesa per il mancato o ritardato pagamento
- ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR.62/2013 e alla deliberazione della G.C. n. 101 del 19/12/2013 i quali sono entrambi visibili sul sito del Comune di Capraia e Limite alla sezione Amministrazione trasparente consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7 – PENALI

Come previsto nell'art. 14 del Capitolato, l'Amministrazione Comunale procederà, tramite il proprio personale o avvalendosi dell'Istituzione scolastica, alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento ed in particolare riguardo alla qualità del servizio e alla presenza del personale impiegato. L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali - fatte salve le violazioni di natura penale -, si riserva di applicare le seguenti sanzioni pecuniarie.

In particolare:

1. In caso di mancato svolgimento della prestazione da parte del singolo operatore, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari ad euro 100,00-, oltre alla non corresponsione del prezzo.
2. In caso di comportamento irrispettoso tenuto dal singolo operatore, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,10 per cento dell'ammontare netto del contratto attuativo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di garantire la continuità dei singoli operatori sui bambini assistiti, salvo quanto previsto dal precedente art.13, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,25 per cento dell'ammontare netto del contratto attuativo.
4. In caso di sostituzione del singolo operatore con altro operatore non avente i titoli/requisiti minimi richiesti dall'art. 8, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,50 per cento dell'ammontare netto del contratto attuativo. Per ogni medesima violazione successiva alla prima, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di raddoppiare l'entità delle sanzioni pecuniarie su previste. In ogni caso, determina la risoluzione ipso iure del rapporto negoziale la reiterazione, in ciascun anno scolastico, della violazione successiva alla terza contestazione relativa alla medesima violazione. Si procederà al recupero della penalità, da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante ritenuta diretta sulle fatture. L'applicazione della sanzione non impedisce la richiesta di risarcibilità del danno ulteriore

ART. 8 - RECESSO

Come previsto dall'art. 15 del Capitolato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di:

1. Cessione del contratto.
2. Ritardo nell'inizio della gestione del servizio imputabile all'impresa aggiudicataria, salvi i casi di forza maggiore.
3. Mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Interruzione non motivata del servizio.
5. Episodi di frode o grave negligenza nell'espletamento del servizio.
6. Reiterazione delle violazioni di cui al precedente

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata. La risoluzione

del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il prezzo unitario orario di intervento dell'educatore socio pedagogico formulato in sede di gara sarà soggetto alla revisione prezzi facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard definiti dall'ANAC. Nelle more della definizione dei prezzi standard, la revisione potrà essere riconosciuta solo una volta a metà della durata degli Accordi quadro (cioè a 18 mesi dalla stipula), in aumento o in diminuzione, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, facendo riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi- riferito al valore medio congiunturale dei 12 mesi antecedenti la revisione.

ART. 10 – RESPONSABILITA' CIVILE

Tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti impiegati per l'esecuzione del servizio tutte le norme di cui sopra. L'appaltatore sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonchè dei danni causati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonchè ai beni ed attrezzature date in uso, esonerando l'Ente da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'impresa assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Comune e/o ai bambini seguiti, anche come mera conseguenza dell'attività connessa all'affidamento, imputabile a fatto e colpa dell'impresa medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori. Il personale dell'affidatario operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale e risponde dell'operato esclusivamente al suo responsabile. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente l'aggiudicatario che ha provveduto alla stipula di idonea polizza RCT/O avente le seguenti caratteristiche:

- garanzia RCT: il massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00
- garanzia RCO: il massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00

L'assicurazione dovrà inoltre prevedere l'estensione a:

- danni arrecati a terzi per responsabilità di dipendenti e/o collaboratori, anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, di cui l'appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale
- Danni riportati da eventuali soggetti collaboratori non dipendenti che prendano parte alle attività e non rientranti nella disciplina RCO

Copia della polizza debitamente quietanzata è stata consegnata al Comune ed è conservata agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore è responsabile della tutela della privacy dei bambini nei cui confronti svolge il servizio, per cui è fatto divieto assoluto di fare fotografie, video e qualsiasi altro mezzo atto alla divulgazione di persone, luoghi, accadimenti e situazioni, pena il risarcimento del danno, che l'Amministrazione Comunale richiederà direttamente all'affidatario del servizio. L'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14, del codice dei contratti, accetta la nomina a Responsabile del Trattamento dei dati che si troverà a trattare in virtù dell'affidamento del contratto medesimo.

A Tale proposito, l'impresa si obbliga, nei confronti del Titolare, al rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679. Per tutta la durata dell'Accordo e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nell'Accordo Quadro originario.

L'affidataria, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro originario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32. co. 14, del Codice dei Contratti, ha accettato la nomina a Responsabile del Trattamento dei dati che si troverà a trattare in virtù dell'affidamento del contratto medesimo. A tale proposito, l'impresa si obbliga – nei confronti del Titolare – al rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto applicativo, come del contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte dell'Impresa appaltatrice degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 - RINVIO

Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Applicativo, rinviando integralmente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro stipulato in data 3/10/2023.

ART. 14 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della PEC con l'accettazione della presente proposta contrattuale.

La Responsabile dei Servizi Generali

Francesca Boldrini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).